

17. SEZ. LAVORO SENTENZA N. 9876 DEL 07-05-2014

Cancelleria – Uso della posta elettronica certificata.

I comma 4 dell' art. 16 del decreto legge 179/12, convertito nella legge 271/12, n. 221 prevede che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, con le decorrenze previste dal successivo comma 9, come modificato dalla legge 228/12. La norma aggiunge al comma 6 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario». Ne consegue che dall'entrata a regime del sistema la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera quindi di diritto (solo) nei casi indicati in cui la comunicazione a mezzo posta certificata non sia possibile.